

NOTAIO Dott. Prosc. GIUSEPPE PONZI  
Via Garibaldi n. 56 - 35043 MONSELICE (PD)  
Tel. 0429.767167 - Fax 0429.767159  
Cod. Fisc. PNZ GPP 52MI9 F839K  
Part. IVA 01143870283

REGISTRATO A ESTE  
addi 5 AGOSTO 2010  
al n. 2052 mod. AT

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE SERVIZI COMUNALI DI  
IGIENE URBANA E RELATIVA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEI CO-  
MUNI CONVENZIONATI CON IL CONSORZIO "BACINO PADOVA 4": -----

L'anno duemiladieci il giorno tre -----  
del mese di agosto -----

in Monselice Via Garibaldi n. 56 -----  
----- TRA -----

"CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI - BACINO DI PADOVA QUATTRO" con sede legale in Piove  
di Sacco (PD) Via Cavour n. 27, iscritta presso la C.C.I.A.A.  
di Padova al n. PD-256248 R.E.A. e al n. 92095400286 di codi-  
ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; -  
in seguito "Concedente", rappresentato dal Direttore generale  
il Signor: -----

- TROMBONI STEFANO nato a Cavarzere (VE) il 30 ottobre 1960,  
domiciliato per la carica presso la sede del "Consorzio", co-  
dice fiscale TRM SEN 60R30 C3830 -----

a questo atto autorizzato in forza di Delibera del Consiglio  
di Amministrazione in data 2 dicembre 2009 che in estratto  
autentico per Notaio Giuseppe Ponzi di Monselice in data 3 a-  
gosto 2010 rep. 141.700 si allega al presente atto sotto la  
lettera "A"; -----

"PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ED ECOLOGIA - SOCIETA' A RESPONSA-  
BILITA' LIMITATA" o in forma abbreviata "PADOVA T.R.E.  
S.R.L." con sede legale in Este (PD) Via Rovigo n. 69, con  
capitale sociale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila vir-  
gola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al  
numero PD-350439 R.E.A. e al n. 03950790281 di Codice Fisca-  
le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; -----  
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione  
il signor: -----


- CHINAGLIA STEFANO nato a Milano il 27 gennaio 1967, domici-  
liato per la carica presso la sede legale della società, co-  
dice fiscale CHN SEN 67A27 F205L -----

a questo atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio  
di Amministrazione in data 11 febbraio 2010 che in estratto  
autentico per Notaio Giuseppe Ponzi di Monselice in data 23  
luglio 2010 rep. 141.562 trovasi allegato sotto la lettera  
"B" al contratto di concessione autenticato dal Notaio Giu-  
seppe Ponzi di Monselice in data 23 luglio 2010 rep. 141.563  
in corso di registrazione; -----

mandataria rappresentante della Associazione Temporanea di  
Imprese con mandanti: -----

1 "ABACO S.p.A." con sede legale in Padova Via F.lli Cervi  
n. 6, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. PD-384026  
R.E.A. e al n. 02391510266 di codice fiscale e numero di i-  
scrizione al Registro delle Imprese; -----

2 "SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A." con sigla  
"S.E.S.A S.P.A." con sede legale in Este (PD) Via Principe A-  
medeo n. 43/A, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al n.



PD-254345 e al n. 02599280282 di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; -----  
3 "DE VIZIA TRANSFER S.P.A." con sede legale in Torino via Duino n. 136, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. TO-585343 R.E.A. e al n. 03757510015 di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; -----  
in seguito "Concessionario" -----

----- PREMesso CHE -----

- previa gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e per i fini dell'articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è stata avviata procedura unificata tra i Consorzi Obbligatorii per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "Bacino Padova 3" e "Bacino Padova 4" per l'affidamento in concessione, ad un unico comune soggetto concessionario di entrambi i Consorzi, della gestione dei servizi di igiene urbana e della tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati con i predetti Consorzi ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

- tale procedura è stata assunta dal Consorzio "Bacino Padova 3" anche per conto, su espressa delega, del Consorzio "Bacino Padova 4", mentre alla sottoscrizione dei contratti di concessione devono provvedere separatamente i due Consorzi di Bacino interessati; -----

- a seguito della gara la Concessione è stata provvisoriamente aggiudicata all'Associazione Temporanea di Imprese costituita da: PADOVA T.R.E. s.r.l. mandataria e attuale affidataria diretta, con mandanti le predette ABACO s.p.a., S.E.S.A. s.p.a. e DE VIZIA TRANSFER s.p.a., come risulta dal verbale di gara n. 3 del 24 marzo 2010 e dove gli elementi dell'offerta economica sono i seguenti: -----

- ribasso d'asta percentuale dello 0,100% (zerovirgolacent) sull'importo a base d'asta annuo; -----

- valore unitario di accredito royalty di €. 2,100 (duevirgolacent) per anno e per abitante residente; -----

- con determinazione del Direttore del Consorzio "Bacino Padova 3" n. 8 del 7 aprile 2010 è stata definitivamente aggiudicata la Concessione e che di ciò ne è stata data notifica alla società mandataria e al "Bacino Padova 4" con nota dello stesso Consorzio aggiudicante prot. 2010/264/U del 7 aprile 2010; -----

- dopo aver effettuate le previste verifiche d'ufficio ed aver acquisito le conferme documentali necessarie, l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace; -----

- che il Consorzio soggetto aggiudicante ha acquisito i Certificati del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province ove hanno sede legale le ditte costituenti il soggetto Concessionario in Associazione Temporanea d'Impresa, dai quali risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa co-

siddetta "antimafia";

- è stato acquisito agli atti del Consorzio l'atto di conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza e procura tra gli operatori economici costituiti in Associazione Temporanea di Impresa, giusto atto repertorio Notaio G. Ponzi di Monselice n. 141.013 del 17 maggio 2010 registrato ad Este il 24 maggio 2010 al n. 1803 mod. 1T, che per contenuto e forma è coerente con quanto previsto negli atti di gara;

Tutto ciò premesso, le parti convenute al presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 - (Oggetto e durata della Concessione)

1. Il Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Bacino di Padova Quattro, come sopra individuato e rappresentato, affida all'Associazione Temporanea di Imprese costituita da: PADOVA T.R.E. s.r.l. mandataria, con mandanti: ABACO s.p.a., S.E.S.A. s.p.a. e DE VIZIA TRANSFER s.p.a., che come sopra individuata e rappresentata dalla mandataria accetta, la Concessione per la gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati con il concedente Consorzio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. La durata della Concessione è stabilita in anni 15 (quindici) a partire dalla decorrenza contrattuale.

3. Fermi restando i limiti di requisiti di ogni operatore, la ripartizione delle attività all'interno dell'Associazione Temporanea sarà regolata secondo quanto previsto dagli atti di gara e dal premesso mandato speciale collettivo con rappresentanza e procura costituito tra gli operatori economici della Concessionaria Associazione Temporanea.


ARTICOLO 3 - (Corrispettivo e strumenti regolatori della Concessione)

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare in equilibrio economico il servizio, mediante la gestione diretta del prelievo agli utenti e sulla base di progetti di servizio e di piani finanziari annuali validati dal concedente, con accredito di royalty a favore del concedente. Ai soli fini dell'iscrizione al repertorio la base imponibile ai fini I.V.A. tra le parti è di Euro 233.934,00 (duecentotrentatremilanovecentotrentaquattro virgola zero zero) per anno.

2. Sono strumenti regolatori del presente contratto di concessione:

1. Il Capitolato d'Oneri che comprende anche l'elenco dei servizi definiti ordinari;

2. La lettera d'invito all'agora;



3. I progetti dei servizi base ordinari predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice, con allegati prospetti sintetici dei principali indicatori e dei relativi Piani Finanziari riferiti all'anno 2009, -----

4. L'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal concessionario affidatario, -----

5. La Convenzione articolo 30 D.Lgs. 267/2000 tipo dove sono esplicitati gli obblighi ed impegni reciprocamente convenuti tra Comuni associati e concedente, che per conto di quest'ultimo vengono trasferiti al concessionario; -----

6. Il Contratto di Servizio tipo che regola i rapporti diretti tra concedente e concessionario; -----

7. Il Regolamento Comunale tipo per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) che a valere per il concedente viene trasferito al concessionario, che i convenuti dichiarano di conoscere, anche se non materialmente allegati al presente contratto, per averli prima d'ora sottoscritti in ogni foglio con valore di accettazione integrale senza riserva alcuna.-----

---- ARTICOLO 4 (Variazione del valore della Concessione) ----

1. Il valore della Concessione, quantificato sulla base della somma degli elementi di costo desunti dai piani finanziari dei singoli servizi comunali convenzionati e ordinari dell'anno 2009, può variare a seguito:-----

1 nuove Convenzioni con i Comuni, -----

2 modifiche concordate dei progetti di servizio posti alla base del presente contratto, -----

3 eventi o cause impreviste ed imprevedibili, -----

4 determinazioni sovraordinate indipendenti e/o ininfluenti dalla volontà sia del concedente che del concessionario; rispetto agli elementi di costo o di provento relativi all'anno 2009 di riferimento iniziale. -----

2. In ogni caso il Concessionario presenta al Concedente, nei tempi per l'approvazione nei termini di legge, una proposta di Piano finanziario che comprenda, oltre che i servizi base ordinari, anche le previsioni degli elementi economici di servizi complementari a carico dello stesso Piano e degli eventuali ammortamenti patrimoniali.- Tale Piano finanziario, per essere attuato ed efficace, dovrà venire preventivamente approvato e validato dal Concedente e/o dagli altri soggetti pubblici aventi titolo. -----

3. Gli elementi economici di costo dei Piani Finanziari di cui al punto 2 del capitolo "Strumenti regolatori" della Lettera d'invito relativamente ai soli servizi base ordinari specificamente descritti nel Capitolato ma comprensivi delle migliorie proposte con l'offerta tecnica e tutto ciò calcolato al netto del ribasso d'asta offerto (con esclusione, quindi: delle variazioni alle quantità dei servizi rispetto agli attuali progetti, dei servizi integrativi complementari e di quanto altro escluso e/o non considerato o fatto salvo al

punto 2 dell'articolo 3 del Capitolato d'oneri), sono invariabili per tutta la durata della Concessione salva la revisione prezzi accordabile ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 con determinazione automatica secondo la ponderazione dei seguenti indici, da verificare ogni dodici mesi con riferimento a Dicembre 2009 (rilevazione dicembre/dicembre) e a valere per l'anno solare successivo, a partire dal 01.01.2011: -----

1 per il 20% con l'indice nazionale ISTAT prezzi al consumo voce "NIC armonizzato (base 2005=100); -----

2 per il 50% con l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali voce "retribuzioni orarie" (base 2005=100); -----

3 per il restante 30% rispetto agli indici rilevati per le categorie di servizi relativi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività - "NIC base 95 indici" per le seguenti voci di prodotto: -----

- 5% trasporti stradali extraurbani -----

- 10% manutenzioni mezzi di trasporto -----

- 15% riparazioni mezzi di trasporto.-----

4. Determinazioni diverse da quelle del punto precedente, da qualunque delle due parti contraenti promosse, vengono operate sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili del concedente, sulla base di elementi economici direttamente legati al servizio oggetto della concessione come ad esempio: la variazione dei contratti di lavoro di riferimento, le variazioni economiche dovute a normative intervenute successivamente al contratto, ecc.-----


#### ARTICOLO 5(Servizi complementari) -----

I servizi complementari come definiti dagli strumenti regolatori della concessione e proposti con l'offerta tecnica della ditta concessionaria, vanno a costituire obblighi ed impegni contrattuali della stessa solo se fatti propri e convalidati dal concedente.- I prezzi unitari offerti per tali servizi sono invariabili per tutta la durata della Concessione salva la revisione prezzi accordabile ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo i parametri, indici e criteri già previsti per i servizi ordinari.-----

#### ARTICOLO 6(Risoluzione, Controversie, Penali) -----

Le Parti si danno reciproco atto che salva applicazione di norme di legge prevalenti in materia che, sono o dovessero entrare in vigore anche durante la validità del presente Contratto di Concessione, nel caso dovessero ricorrere condizioni o presupposti per la risoluzione contrattuale, ovvero per l'insorgere di controversie o per l'applicazione di penali, trovano applicazione le disposizioni rispettivamente degli articoli 8, 9 o 13 del Capitolato d'Oneri. -----

Il contratto è sottoscritto sotto condizione di revoca o di recesso ai sensi del 2° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 252/1998 per assenza di alcune informazioni antimafia richieste alla Prefettura di Padova in data 15.05.2010 e non ancora



ricevute. -----

----- ARTICOLO 7 - (Cauzione definitiva) -----

1. Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Contratto, ha costituito cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo polizza fidejussoria n. M0992688305 rilasciata in data 17.05.2010 dalla Società FONDIARIA - SAI s.p.a. Agenzia di Legnaro (PD) di euro 1.679.000,00 (unmilionesecentosettantannovemila virgola zero zero) e sua Appendice del 14.07.2010, determinata ai sensi, con le modalità e previsioni dell'articolo 10 del Capitolato d'Oneri, con validità temporale di cinque anni.-----

2. Ai sensi dello stesso articolo 10 del Capitolato d'Oneri, il Concessionario si obbliga a prestare analoga garanzia per il restante periodo di validità temporale del Contratto oltre il primo quinquennio garantito con la predetta Polizza fidejussoria e senza alcuna soluzione di continuità di garanzia.-----  
Il Concessionario riconosce che il mancato adempimento a tale obbligo determina le condizioni per la risoluzione del contratto promossa dal Concedente.-----

----- ARTICOLO 8 (Responsabilità verso terzi) -----

1. E' trasferita al Concessionario qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dagli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a cose, persone o animali, interessi o diritti.----- Per effetto della concessione, ad esso concessionario è trasferita anche ogni responsabilità civile propria di chi è titolare del servizio.-----

2. A tali fini ogni singolo operatore economico costituente l'Associazione Temporanea di Imprese Concessionaria ha depositato presso il Consorzio Concedente, come previsto dall'articolo 12 del Capitolato d'Oneri, copia della propria polizza di assicurazione stipulata con:-----

1 PADOVA T.R.E. s.r.l.: con la Fondiaria - SAI s.p.a. Agenzia Legnaro (PD) polizza n. M9200146207,-----

2 ABACO s.p.a.: con Assicurazioni GENERALI s.p.a. Agenzia Castelfranco Veneto (TV) polizza n. 0209446635,-----

3 S.E.S.A. s.p.a.: con Allianz s.p.a. Agenzia Verona S. Giovanni polizza n. 068461043-----

4 DE VIZIA Transfer s.p.a.: con Allianz s.p.a. Agenzia Avellino Europa polizza n. 064051054-----

----- ARTICOLO 9 (Divieto di cessione del contratto) -----

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.-----

----- ARTICOLO 10 - (Subappalto) -----

Il Concessionario può ricorrere a subappaltare parti dei servizi, nei limiti, condizioni e modalità consentiti dalla normativa vigente in materia ed applicabile al caso.-----

ARTICOLO 11 - (Requisiti del personale e degli attrezzi e

- mezzi di trasporto impiegati) -----
1. I servizi affidati in concessione dovranno essere eseguiti da personale idoneo e qualificato ed in numero sufficiente a svolgere i servizi stessi.-----
  2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme sull'assunzione, comprese quelle specifiche previste dal contratto collettivo di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, nonché al rispetto delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai relativi contratti collettivi di lavoro.-----
  3. Il personale dipendente del concessionario dovrà tenere un contegno corretto, collaborativo e univoco con l'utenza.-----
  4. Tutti gli attrezzi, le apparecchiature elettroniche, le altre dotazioni d'ufficio, le macchine operatrici e i mezzi di trasporto impiegati nel servizio dovranno essere adeguati, se previsto autorizzati ed omologati all'impiego e dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza, manutenzione e pulizia.-----

ARTICOLO 12. (Dotazioni patrimoniali e strumentali - Personale)

In merito al trasferimento delle dotazioni patrimoniali e strumentali, compreso quello del personale direttamente collegato alle gestioni, di cui trattano l'articolo 1 punto 4 del Capitolato d'Oneri e l'articolo 6 dell'Avviso per la selezione dei candidati alla gara informale, il Concessionario ed il Concedente prendono atto ed accettano di comune accordo le specifiche determinazioni che emergono dall'atto di conferimento del mandato collettivo speciale tra gli operatori economici costituiti di Associazione Temporanea di Impresa citato in premessa e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

In rapporto agli impegni assunti durante la fase della selezione dei candidati alla gara informale ed in rapporto a progetti di servizio uguali o equivalenti rispetto a quelli posti a base di gara, il Concessionario si impegna, in particolare, a mantenere un organico medio annuo complessivo di dipendenti, dirigenti ed incaricati dei controlli di qualità, di almeno 56 (cinquantasei) addetti.-----

- ARTICOLO 13 (Domicilio del Concessionario e Foro competente)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la sede del Concedente.-----
2. Il Foro competente è quello di Padova.-----

ARTICOLO 14 - (Spese contrattuali)

1. Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.-----

ARTICOLO 15 - (Registrazione)

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione in misura fissa.-----

ARTICOLO 16 (Informativa e Responsabili del trattamento dei  
----- dati personali) -----

Le parti prestano il loro consenso affinché il Notaio autenticante tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli. -----

Firmato: STEFANO TROMBONI -----

Firmato: STEFANO CHINAGLIA -----

Repertorio n. 141.701 -----

Raccolta n. 22.745 -----

AUTENTICA DI FIRMA -----

Io sottoscritto dottor Giuseppe PONZI, Notaio in Monselice (PD), con studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, -----

c e r t i f i c o -----

che i signori: -----

- TROMBONI STEFANO nato a Cavarzere (VE) il 30/10/1960, domiciliato per la carica presso la sede del "Consorzio", codice fiscale TRM SFN 60R30 C3830 -----

in qualità di Direttore Generale del: -----

"CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO DI PADOVA QUATTRO" con sede legale in Piove di Sacco (PD) Via Cavour n. 27, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. PD-256248 R.E.A. e al n. 92095400286 di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; - a questo atto autorizzato in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02 dicembre 2009 che in estratto autentico per Notaio Giuseppe Ponzi di Monselice in data 3 agosto 2010 rep. 141.700 si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- CHINAGLIA STEFANO nato a Milano il 27 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, codice fiscale CHN SFN 67A27 F205L -----

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

"PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ED ECOLOGIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" o in forma abbreviata "PADOVA T.R.E. S.R.L." con sede legale in Este (PD) Via Rovigo n. 69, con capitale sociale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al numero PD-350439 R.E.A. e al n. 03950790281 di Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ----- a questo atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio

di Amministrazione in data 11 febbraio 2010 che in estratto autentico per Notaio Giuseppe Ponzi di Monselice in data 23 luglio 2010 rep. 141.562 trovasi allegato sotto la lettera "B" al contratto di concessione autenticato dal Notaio Giuseppe Ponzi di Monselice in data 23 luglio 2010 rep. 141.563 in corso di registrazione; -----

della cui identità personale, capacità di agire, poteri e qualifica, io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede in calce e a margine dei fogli intermedi, previa lettura da me datane alle parti. -----

Monselice Via Garibaldi n. 56, tre agosto duemiladieci. -----

Sottoscritto alle ore 18,30 -----

Firmato: GIUSEPPE PONZI - Notaio -----

----- Sigillo -----

**CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI  
"BACINO PADOVA 3"**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI  
IGIENE URBANA E RELATIVA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEI COMUNI  
CONVENZIONATI CON I CONSORZI "BACINO PADOVA 3" E "BACINO PADOVA 4"**  
*(Art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Legs. 12 aprile 2006, n. 163)*

**CAPITOLATO D'ONERI**

29 LUG. 2010



**PADOVA TRE SRL**  
C.F. 01409550281  
REA 3504992 Cap. € 150.000 i.v.



## Art. 1)- OGGETTO E LIMITI DELLA CONCESSIONE

1- La concessione ha per oggetto la gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativo prelievo, di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per conto di tutti i Comuni degli ambiti territoriali dei Consorzi "Bacino Padova 3" e "Bacino Padova 4", già convenzionati o che si convenzioneranno con detti Consorzi ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-

In particolare tali servizi riguardano:

- servizi operativi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, prevalentemente con il sistema "porta a porta", comprese le valorizzazioni dei riciclabili, il trattamento dei rifiuti recuperabili non riciclabili (Verde biodegradabile e FORSU), gli stoccaggi provvisori ed i costi di smaltimento;
- Gestione del prelievo diretto alle utenze domestiche e non domestiche sotto forma di corrispettivo e/o di tributo, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti, inclusa la riscossione ordinaria coattiva ed accertamenti;
- Gestione degli sportelli all'utenza tecnico amministrativi sia accentrati che decentrati e telefonici;
- Servizi accessori o di igiene urbana quali gestione di ecocentri, spazzamenti, ecc.;
- Servizi integrativi di raccolta e trasporto e costi di trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- servizi di educazione e promozione ambientale per le scuole ed a favore degli utenti;
- Bonifica di Materiali Contenenti Amianto, incluse operazioni di "microraccolta", ai sensi della DGR Veneto n. 1690/2002;
- Altri servizi minori.

2- La procedura a cui fa riferimento il presente Capitolato è preordinata alla scelta di un soggetto gestore concessionario unico dei servizi di tutti i Comuni convenzionati di entrambi i Consorzi di Bacino che costituiscono congiuntamente il soggetto concedente unificato.-

3- Il concessionario subentra ai due Consorzi di Bacino concedenti in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere, durante il periodo di vigenza della concessione, a tutti gli oneri occorrenti e alle riscossioni che ne derivano.-

4- Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali e/o strumentali, ivi compresi quegli dell'attuale affidatario diretto (Padova T.R.E. s.r.l., Società di scopo dei Bacini Padova 3 e Padova 4), esistenti al momento dell'aggiudicazione saranno acquisiti dall'aggiudicatario al relativo valore commerciale sulla base di una perizia estimativa prodotta dai Bacini concedenti.-

Il personale direttamente collegato alle gestioni, che alla data dell'aggiudicazione appartenga ai Consorzi di Bacino o alla Società affidataria diretta (Padova T.R.E. s.r.l.) sarà oggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo soggetto concessionario, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.-

Tali condizioni sono elementi obbligatori per la sottoscrizione del Contratto di Concessione pena la nullità degli atti di aggiudicazione e/o di affidamento.-

5- La concessione sarà conferita a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 tra i concorrenti invitati a gara informale di cui all'articolo 30 dello stesso D.Lgs. 163/2006 previa procedura selettiva di ammissibilità sulla base di criteri prefissati dal concedente con apposito Avviso adeguatamente pubblicizzato.-

**PADOVA TRE SRL**  
C.F. n. 01950790281  
REA 050438 - Cap. € 150.000 i.v.



**PADOVA TRE SRL**  
C.A. P. IVA/03 950790281  
REA 050439 - Cap. € 150.000 i.v.

#### **Art. 2)- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La gara informale sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la normativa vigente in materia e secondo i criteri della lettera di invito.-

#### **Art. 3)- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1- La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare in equilibrio economico, mediante la gestione diretta del prelievo agli utenti, il servizio sulla base di progetti di servizio e di piani finanziari annuali validati dal concedente, con accredito di royalty a favore del concedente.-

2- Fermo restando l'adeguamento del prezzo del contratto originario a seguito nuove Convenzioni o modifiche concordate del/dei progetto/i di servizio posto/i alla base del contratto stesso o a seguito di eventi o cause imprevisi ed imprevedibili, ed esclusi i costi o proventi regolati da determinazioni sovraordinate indipendenti e/o ininfluenti dalla volontà sia del concedente che del concessionario (quali ad esempio costi di smaltimento, contributi CONAI, I.V.A., ecc.), o quelli relativi ai servizi integrativi complementari e ai costi di ammortamento patrimoniale, gli elementi economici della concessione, che incidono sulla validazione dei piani finanziari da parte del concedente, sono invariabili per tutta la durata della concessione, salva la revisione prezzi accordabile ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006.-

3- Ferma restando l'applicazione di nuove norme di natura obbligatoria che dovessero intervenire in materia, la predetta revisione prezzi viene determinata automaticamente secondo la ponderazione dei successivi indici, da verificare ogni dodici mesi a partire da dicembre 2009 (rilevazione "dic-dic") e a valere per l'anno solare successivo a partire dal 01.01.2011:

per il 20%: con l'indice nazionale ISTAT prezzi al consumo voce "NIC armonizzato" (base 2005=100);

per il 50% con l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali voce "retribuzioni orarie" (base 2005=100);

per il restante 30% rispetto agli indici rilevati per le categorie di servizi relativi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività - "NIC base 95 indici" per le seguenti voce di prodotto:

- 5% trasporti stradali extraurbani
- 10% manutenzioni mezzi di trasporto
- 15% riparazioni mezzi di trasporto.

4- Determinazioni diverse da quelle del punto precedente, da qualunque delle due parti contraenti promosse, vengono operate sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili del concedente, sulla base di elementi economici direttamente legati al servizio oggetto della concessione come ad esempio: la variazione dei contratti di lavoro di riferimento, le variazioni economiche dovute a normative intervenute successivamente al contratto, ecc.-

#### **Art. 4)- IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

L'entità economica della concessione viene indicata, in via presuntiva, in Euro 11.000.000/anno (undicimilioni/anno).-

Tale importo è stato quantificato sulla base della somma degli elementi di costo desunti dai piani finanziari dei singoli servizi comunali convenzionati ed ordinari dell'anno 2009.-



**PADOVA TRE SRL**  
C.F. P.IVA 02950790281  
REA 350439 - Cap. € 150.000 i.v.

#### Art. 5)- DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) a partire dalla decorrenza contrattuale e si intende disdetta alla scadenza senza bisogno di alcuna comunicazione.-

#### Art. 6)- DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1- Il concessionario dovrà gestire il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme attuali o future da applicare al caso, con particolare riferimento a quelle che sono o andranno in vigore in materia di concessione di servizi pubblici locali.-

2- L'elenco dei servizi da erogare, i principi e criteri a cui devono conformarsi i servizi, le finalità, gli standards qualitativi di erogazione dei servizi, gli obblighi del concessionario e del concedente, la gestione dei prelievi e delle entrate, i criteri per la redazione e revisione del Piano Finanziario, i criteri per il controllo, vigilanza e monitoraggio, sono disciplinati attraverso l'applicazione armonizzata dei seguenti strumenti:

1. Il presente Capitolato d'Oneri che, ai fini della gara, comprende anche l'elenco dei servizi definiti ordinari;
2. I progetti dei servizi base ordinari predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice, con allegati prospetti sintetici dei principali indicatori e dei relativi Piani Finanziari riferiti all'anno 2009,
3. La Convenzione articolo 30 D.Lgs. 267/2000 dove sono esplicitati gli obblighi ed impegni reciprocamente convenuti tra Comuni associati e concedente, che per conto di quest'ultimo vengono trasferiti al concessionario,
4. Il Contratto di Servizio che regola i rapporti diretti tra concedente e concessionario,
5. Il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) che a valere per il concedente viene trasferito al concessionario.-

Detti strumenti fanno parte integrante, sostanziale e di indirizzo del presente Capitolato, della procedura di gara e del Contratto di Concessione, anche se allegati in schema tipo approvato dal concedente.-

Ai fini della procedura di gara, i servizi ordinari sono quelli del seguente elenco:

- Attività di coordinamento e organizzazione dei servizi.
- Servizi di raccolta e trasporto delle seguenti frazioni:
  - secco non recuperabile :  
numero di raccolte annue tipiche 52; raccolta effettuata per le utenze domestiche con sacco da 70 lt, per le altre utenze con cassonetto da 1.100 lt;
  - umido organico:  
numero di raccolte annue tipiche 104; raccolta effettuata per le utenze domestiche con bidone fino a 25 lt, per le altre utenze con contenitore carrellato da 240 lt;
  - verde vegetale:  
numero di raccolte annue tipiche 32; raccolta effettuata per le utenze domestiche con contenitore carrellato da 240 lt, per le altre utenze con cassonetto da 240/1.100 lt;
  - vetro:  
numero di raccolte annue tipiche 26; raccolta effettuata per le utenze domestiche con bidone da 40 lt, per le altre utenze con contenitore carrellato da 240 lt;



**PADOVA/TRE SRL**  
C.N. P. IVA 03550790281  
REA 350430 - Cap. € 150.000 i.v.

- *plastica e lattine:*  
numero di raccolte annue tipiche 26; raccolta effettuata per le utenze domestiche con sacco da 120 lt, per le altre utenze con cassonetto da 240/1.100 lt;
- *carta e cartone:*  
numero di raccolte annue tipiche 26; ; raccolta effettuata per le utenze domestiche in pacchi o scatole; per le altre utenze con cassonetto da 240/1.100 lt.
- Trattamento delle frazioni sopra citate.
- Servizi generali di pulizia aree pubbliche, RUP, T/F, toner, frazione secca e verde cimiteriale, verde da aree pubbliche:  
numero di passaggi annui in funzione delle necessità; carico non sfuso.
- Gestione dei rifiuti su chiamata ingombranti e RAEE:  
numero di passaggi previsti 12; fino a n. 30 utenze servite per massimo 3mc/cad. Raccolta distinta per RAEE (n. 6 raccolte annue) e ingombranti (n. 6 raccolte annue).
- Gestione del prelievo:
  - allineamento banca dati catasto e anagrafe
  - aggiornamenti periodici
  - fatturazione/bollettazione
  - avvisi e accertamenti
  - riscossione coattiva
  - sportello utenti telefonico e presso la sede.

#### **Art. 7)- CONTRATTO**

- 1- La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto di concessione entro il termine dell'invito scritto del concedente.-
- 2- Entro tale data dovranno essere perfezionate le acquisizioni patrimoniali previste dal presente Capitolato.-
- 3- Il presente Capitolato d'oneri con i suoi allegati, nonché gli altri elaborati e atti costituenti l'affidamento della concessione, fanno parte integrante del contratto di concessione.- Le migliori dell'offerta tecnica ordinaria del concorrente aggiudicatario vanno a costituire obblighi ed impegni contrattuali per la ditta concessionaria.- I servizi complementari offerti vanno a costituire obblighi ed impegni contrattuali per la ditta concessionaria solo se fatte proprie e convalidate dal concedente.-
- 4- Tutte le spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, saranno a carico della Ditta concessionaria del servizio.-
- 5- Per tutti gli effetti di legge e di contratto, la ditta concessionaria assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede del concedente.-

#### **Art. 8)- RISOLUZIONE ANTICIPATA E RISCATTO**

- 1- Fatte salve le norme inderogabili di legge, e ai fini di quanto previsto per l'anticipata risoluzione dall'articolo 204, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, non si darà corso alla risoluzione anticipata nel caso di tempestiva comunicazione scritta di subentro integrale di nuovo A.T.O. nella figura del concedente, facendo così salvo integralmente il contratto di concessione.-



**PADOVA TRE SRL**  
C.F. 0250790281  
REA 360439 - Cap. € 150.000 i.v.

Salvo diverso tempestivo accordo fra le parti, in caso di istituzione di nuovo A.T.O. e successivo affidamento a terzi dei servizi oggetto della presente procedura, la concessione sarà di diritto risolta anticipatamente a seguito di comunicazione della parte più diligente con conseguente attivazione della procedura di riscatto di cui al seguito.-

Per tale riscatto e per il calcolo della "equa indennità" da riconoscere al concessionario cessante (indennità di riscatto) si seguiranno, salvo quanto qui diversamente disposto, i dettami di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 24 del R.D. 15.10.1925, n. 2578 e del Capo 2° del D.P.R. 4.10.1986 n. 902.-

2- Fatto salvo quanto prima detto in materia di riscatto, la risoluzione del contratto potrà essere disposta in qualsiasi altro momento dal concedente anche per grave inadempimento del concessionario agli obblighi assunti dimostrando grave e reiterata negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione, nonché in ogni altro caso su cui possono ricorrere le condizioni di legge. Rientrano tra questi inadempimenti il mancato rinnovo della cauzione definitiva prevista al successivo art. 10 lettera b) nonché il mancato pagamento delle penali applicate.-

#### Art. 9)- CONTROVERSIE

1- Ogni controversia che dovesse insorgere tra Concedente e Concessionario, relativamente all'espletamento dei servizi affidati in Concessione, ovvero all'interpretazione del presente Capitolato e degli allegati che ne fanno parte integrante, e che non potesse essere risolta bonariamente, sarà decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal concedente, uno dal concessionario, ed il terzo, con funzioni di presidente, d'accordo tra le parti.-

2- In difetto di accordo tra le parti, il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale di Padova il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso.- Il collegio non è tenuto a osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno vincolanti e inappellabili per le parti.-

3- In caso di norme di legge contrastanti o subentranti prima o durante la concessione, queste prevalgono rispetto alle disposizioni del presente Capitolato.-

#### Art. 10)- CAUZIONI

##### a)- Cauzione provvisoria:

La cauzione provvisoria necessaria per partecipare alla gara, calcolata su 5 anni, deve essere di importo pari ad Euro 550.000 (cinquecentocinquantamila), già ridotto del 50% ai sensi del 1° e 7° comma dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, con obbligo di dimostrare, con fotocopia non autenticata del documento, il possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 già dichiarata per l'ammissibilità in sede di selezione.

La cauzione potrà essere prestata scegliendo fra le seguenti opzioni:

a1)- versamento di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Consorziale "Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale di Este", codice IBAN: IT 71 I 06225 62560 06700007037A (in tal caso dovrà essere prodotto documento che comprovi l'avvenuto versamento);



**PADOVA TRE SRL**  
C.F. 77101000281  
REA 350439 - Cap. € 150.000 i.v.

*o in alternativa;*

a2)- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decr. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944 del Codice Civile,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente,

La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.-

Con dichiarazione contestuale o separata dalla garanzia prestata, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.-

**b)- Cauzione definitiva:**

- 1- di durata pari ad anni 5 (cinque) conforme alle indicazioni dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ridotta del 50% (5% dell'importo di 5 anni di contratto) ai sensi del 1° e 7° comma dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, con obbligo di dimostrare, con fotocopia non autenticata del documento, il possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 già dichiarata per l'ammissibilità in sede di selezione.- E' obbligo del concessionario, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 c. 2, rinnovare o proporre altra idonea garanzia entro la scadenza del quinquennio.-
- 2- Questa cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la ditta concessionaria in relazione al servizio connesso con la concessione.-
- 3- E' fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.-
- 4- Il concedente può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte.-

#### **Art. 11) Requisiti del personale e degli attrezzi e mezzi di trasporto impiegati:**

- 1- I servizi affidati in concessione dovranno essere eseguiti da personale idoneo e qualificato, alle dipendenze del concessionario ed in numero sufficiente a svolgere i servizi stessi.-
- 2- Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, si obbliga alla scrupolosa osservanza



**PADOVA TRE SRL**  
C.F. P. IVA 0295079028  
REA 350435 - Cap. e 150.000 l.v.

delle norme sull'assunzione, comprese quelle specifiche previste dal contratto collettivo di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, nonché al rispetto delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai relativi contratti collettivi di lavoro.-

3- Il personale dipendente del concessionario dovrà tenere un contegno corretto, collaborativo e univoco con l'utenza.-

4- Tutti gli attrezzi, le apparecchiature elettroniche, le altre dotazioni d'ufficio, le macchine operatrici e i mezzi di trasporto impiegati nel servizio dovranno essere adeguati, se previsto autorizzati ed omologati all'impiego e dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza, manutenzione e pulizia.-

#### **Art. 12) Responsabilità verso terzi:**

1- E' trasferita al concessionario qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dagli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a cose, persone o animali, interessi o diritti.- Per effetto della concessione, ad esso concessionario è trasferita anche ogni responsabilità civile propria di chi è titolare del servizio.-

2- All'uopo il concessionario ha l'obbligo di stipulare le relative polizze assicurative che dovranno essere consegnate in copia al concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.-

#### **Art. 13) Penali:**

1- Salvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato o dalla Legge per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, nei casi in cui si verificassero inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio, la ditta concessionaria, oltre all'obbligo e l'onere di eliminare le inadempienze e le irregolarità, incorrerà nella applicazione di una penale.-

2- L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione del fatto notificata nelle forme di legge, alla quale la ditta concessionaria può rispondere entro 10 giorni dalla notifica con scritti difensivi o richiesta di audizione.-

3- La penale sarà quindi determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere del concedente applicando valori compresi tra un minimo del 5 (cinque) % ed un massimo del 10 (dieci) % dello stimato valore economico del mancato adempimento contrattuale nei termini da esso previsti, a prescindere dal fatto che il concessionario debba o abbia già eliminato l'inadempienza o la irregolarità.-

#### **Art. 14)- Elenco e valore commerciale delle dotazioni patrimoniali e strumentali:**

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali e/o strumentali, ivi compresi quegli dell'attuale



affidatario diretto (Padova T.R.E. s.r.l., Società di scopo dei Bacini Padova 3 e Padova 4), esistenti al momento dell'aggiudicazione e da acquisire dall'aggiudicatario al relativo valore commerciale attualizzato, hanno i valori desunti dall'Allegata Perizia Estimativa.-

**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 03950790281  
REA 350439 Cap. € 150.000 i.v.



29 LUG. 2010

PADOVA TRE SRI  
C.F. 0485079021  
REA/3504991  
C.C. 150.000

### CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra il Concedente ed il Concessionario per l'affidamento in Concessione della gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati con i Consorzi "Bacino Padova 3" e "Bacino Padova 4".

Identificazione dei componenti - omissis

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha come oggetto la gestione dei rapporti di tutti i servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza, e improntato a criteri di equità e di trasparenza, ed ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Soggetto Concedente e la Società Concessionaria, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle condizioni di affidamento per l'intera durata contrattuale.

La Concessione riguarda la gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativo prelievo, di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per conto di tutti i Comuni degli ambiti territoriali dei Consorzi "Bacino Padova 3" e "Bacino Padova 4", già convenzionati o che si convenzioneranno con detti Consorzi ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare in equilibrio economico, mediante la gestione diretta del prelievo agli utenti, il servizio sulla base di progetti di servizio e di piani finanziari annuali validati dal concedente, con accredito di royalty a favore del concedente.

Le parti potranno negoziare l'affidamento e/o l'attivazione di ulteriori servizi, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la sottoscrizione di specifiche condizioni anche economiche. Tali servizi potranno essere attivati purché integrativi rispetto ai principali servizi prestati e marginali rispetto agli obiettivi generali fissati.

La Società Concessionaria è comunque titolata ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi non regolati dal presente atto, che rientrino nel proprio oggetto statutario (ovvero accessori e/o affini e/o collegati) e che non richiedano oneri aggiuntivi.

L'eventuale mancata copertura dei costi a seguito squilibri economici deliberati dal Soggetto Concedente per conto di Comuni convenzionati sarà a carico di questi e comunque previsti nei piani finanziari.

Potranno essere messi in atto regimi transitori in cui si potrà gestire il servizio in regime di TASSA A.R.S.U. o con modulazione tariffaria simile al precedente metodo di calcolo della T.A.R.S.U., ferma restando la data ultima prevista per il definitivo passaggio al calcolo tariffario in base alla legislazione vigente.



**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 04950780281  
REA 350439 - Cap. € 150.000 IV

**Art. 2 Obiettivi**

Il presente contratto disciplina i servizi attinenti alla gestione dei rifiuti che devono essere erogati secondo le finalità previste dall'art. 178 oltre che ai criteri di cui all'art. 181 del D. Lgs 152/2006.

**Art. 3 Principi fondamentali dell'erogazione del servizio**

La Società Concessionaria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi alle direttive e modalità operative deliberate dal Soggetto Concedente e ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, in termini di:

**1. Eguaglianza.**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche d'utenza anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce d'utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali.

**2. Imparzialità.**

La Società Concessionaria ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

**3. Continuità.**


L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzione. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore e/o dagli atti costituenti la Concessione affidata. In tali casi, la Società Concessionaria deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

**4. Partecipazione.**

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti attori. L'utente ha diritto d'accesso alle informazioni in possesso della Società Concessionaria che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

**5. Efficienza, efficacia ed economicità.**



**PADOVA TRE SRL**  
CFR. IVA 03950780281  
REA 280459 - Cap. € 150.000 i.v.

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Tutti i progetti aziendali dovranno essere valutati sotto il profilo economico ed ecologico, inserendo nei documenti di pianificazione parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale. La Società Concessionaria adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

#### Art. 4 Adozione di standards.

Gli standards e le modalità di erogazione dei servizi sono quelli previsti dai contratti di raccolta e trasporto in essere o che saranno di volta in volta stipulati, nonché dagli atti costituenti la Concessione affidata.

La Società Concessionaria ed il Soggetto Concedente possono sottoporre proposte di adeguamento degli standard del servizio o l'elaborazione e l'attuazione di servizi integrativi in base a quanto previsto dall'ordinamento vigente.


#### Art. 5 Durata

Il presente contratto di servizio ha effetto per il tempo e per la durata effettiva della Concessione.

#### Art. 6 Obblighi della Società Concessionaria

La Società Concessionaria provvede a:

- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature anche aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento;
- gestire i rapporti con gli eventuali soggetti che effettuano la gestione operativa subappaltata dei servizi;
- stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. avvalendosi, in via transitoria, dei contratti già eventualmente stipulati con altri soggetti in modo da percepire i contributi di cui sopra in nome e/o per conto del soggetto Concedente;
- stipulare le convenzioni con il Centro Nazionale di Coordinamento RAEE, ai sensi del D. lgs. 151/05 ed il successivo D.M. n. 185 del 25/09/07 al fine di percepire eventuali contributi;
- stipulare i contratti con altri eventuali soggetti individuati dalle normative di settore;
- gestire il servizio sotto il profilo amministrativo (controllo fatture, documentazione previdenziale, erogazione sanzioni, e tutti gli atti collegati o propedeutici);
- coordinare ed armonizzare il servizio;
- ricevere e recepire le segnalazioni dai Comuni, dagli Utenti e dal Soggetto Concedente;
- effettuare regolarmente i pagamenti a favore delle imprese creditrici, e delle royalty a favore del soggetto Concedente, nei tempi e con le modalità contrattualmente stabiliti;



**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 01960720281  
REA 350439 Cap. € 750.000 i.v.

- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre ed attuare eventuali modifiche e/o attivazione di nuovi servizi in relazione alle esigenze;
- inviare periodicamente al Soggetto Concedente le informazioni e dati statistici da questo richiesti;
- svolgere attività gestionale della tariffa (applicazione e riscossione) per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mi.);
- istituire "Sportelli Utenti" sul territorio, a disposizione dell'utenza e che siano aperti al pubblico nei periodi di emissione delle fatturazioni;
- istituire uno "Sportello Utenti" telefonico a disposizione per almeno 20 ore settimanali (con esclusione delle ferie e delle festività);
- corrispondere ai soggetti preposti l'importo relativo alla eventuale copertura delle spese di spazzamento e pulizia delle strade e vie comunali effettuato dal personale terzo e di tutte le altre spese collegate al servizio (raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati, gestione piazzola ecologica, ecc.), che eventualmente dovessero essere direttamente sostenute dal Comune o dal soggetto concedente;
- svolgere attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione, anche presso le scuole, sulla base di programmi annuali concordati con i Comuni per tutta la durata della Concessione;
- attuare altre forme di gestione che abbiano affinità con il settore ambientale in nome e per conto dei Comuni o del soggetto concedente;
- attuare in generale quanto richiesto dal soggetto concedente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie.

**Art. 7 Obblighi del Soggetto Concedente**

Il Soggetto Concedente deve:

- quando necessario e sulla base di schemi unitari anche proposti dalla Società Concessionaria, procedere in tempi brevi all'adeguamento dei Regolamenti propri e comunali inerenti i servizi disciplinati dal presente contratto di servizio ed in particolare il regolamento di Gestione rifiuti Urbani e assimilati ed il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, oltre alla delibera di assimilazione dei rifiuti con criteri sia quantitativi che qualitativi;
- procedere, congiuntamente alla stipula del contratto di Concessione, alla cessione a favore della Società Concessionaria di tutti i contratti eventualmente stipulati con le ditte a cui è appaltata attualmente la gestione operativa del servizio;
- gestire operativamente con proprio personale i servizi eventualmente non affidati alla Società Concessionaria in modo da garantire la regolarità degli stessi;
- segnalare alla Società Concessionaria disservizi ed inadempienze relativi ai servizi erogati o comunque ogni fatto che sia di interesse rilevante per la gestione dei servizi stessi;
- fornire alla Società Concessionaria tutte le eventuali deleghe o autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi previsti dalla Concessione.



**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 039450700281  
REA 350429 Capitale 150.000 i.v.

**Art. 8 Gestione della tariffa e pagamenti**

Si dà atto che l'attività gestionale della tariffa (applicazione e riscossione) del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 238 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. alla Società Concessionaria, e che pertanto la stessa si configura come nuovo soggetto gestore, anche in base a quanto disciplinato dalle normative di settore.

Si dà atto che l'attività gestionale della T.A.R.S.U. (applicazione e riscossione) del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi del D.Lgs. 507/1993 alla Società Concessionaria, e che pertanto la stessa si configura come nuovo soggetto gestore, anche in base a quanto disciplinato dalle normative di settore.

**Art. 9 Collaborazione tra i soggetti contraenti.**

La Società Concessionaria ed il Soggetto Concedente realizzano la gestione complessiva del servizio in uno spirito di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

Al fine di verificare l'andamento del servizio saranno indette riunioni periodiche. Le parti si impegnano a cooperare per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società Concessionaria, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento dei servizi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicurando comunque alla Società Concessionaria le necessarie azioni, dirette all'adempimento di quanto previsto dal presente atto.

La Società Concessionaria si impegna a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire a beneficio dei servizi concessi, eventuali provvidenze C.E.R., statali, regionali, provinciali e comunali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali. Pertanto, il Soggetto Concedente si impegna a collaborare attivamente con la Società Concessionaria per l'ottenimento di contributi pubblici e/o finanziamenti per la realizzazione di opere di rinnovo e quant'altro attinente al servizio in argomento.

**Art. 10 Modalità di gestione**

Gli interventi specifici e le modalità di realizzazione dei servizi si attengono agli indirizzi definiti dal Soggetto Concedente. Si dà atto che le norme di svolgimento dei servizi di nettezza urbana e di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani anche assimilati recepiscono tali indirizzi e che le parti sono a perfetta conoscenza di tali norme.

Viene delegata ai rispettivi uffici competenti la stesura di norme e protocolli relativi all'esecuzione del servizio, aventi carattere di dettaglio.

**Art. 11 Criteri per la redazione del Piano Finanziario**

Il costo complessivo dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto di servizio viene indicato nel Piano Finanziario redatto ai sensi di legge.

La predisposizione della proposta di Piano Finanziario è a cura della Società Concessionaria che procede annualmente alla stesura dei costi preventivi e alla



**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 03890790281  
REA 350439 - Cap. € 150.000 i.v.

individuazione degli scostamenti a consuntivo, trasmettendo gli atti al Soggetto Concedente per la validazione e per i conseguenti provvedimenti.

**Art. 12 Norma transitoria relativa a gestioni precedenti.**

Le perdite su crediti degli esercizi annuali precedenti a quello dell'inizio della Concessione, nonché le eventuali sopravvenienze passive, vengono così regolate tra i due soggetti contraenti della Concessione:

- La formulazione dei piani finanziari, così come prevista dal DPR 158/99 e s.m.i., utilizzata per la formazione delle gestioni affidate al Concessionario, dovrà prevedere il recupero nell'esercizio di riferimento delle perdite su crediti accertate relative ad esercizi precedenti. L'esercizio di riferimento coincide con l'esercizio nel quale viene approvato il piano finanziario che fa seguito alla dichiarazione di inesigibilità presa dal Concedente;
- I costi del Concessionario incaricato dal Concedente per la riscossione coattiva dei crediti vantati fino al 31.12.2009, devono essere fatturati (o gestiti) da quest'ultimo al Concessionario immediatamente dopo la loro dichiarata inesigibilità;
- Le perdite su crediti definitivamente accertate dal Concedente per i servizi svolti sino al 31.12.2009, dovranno essere tempestivamente trasmesse, insieme alle pezze giustificative dei procedimenti adottati, al Concessionario che rimborserà il Concedente entro 90 giorni;
- Analogamente verranno tempestivamente trasmesse da parte del Concedente al Concessionario eventuali sopravvenienze passive dalle gestioni precedenti il 31.12.2009 per permetterne il rimborso con recupero nel piano finanziario successivo;
- Le fatture da emettere relative alle gestioni precedenti, così come iscritte dal Concedente a bilancio degli esercizi annuali precedenti a quello dell'inizio della Concessione, dovranno essere fatturate al Concessionario entro l'esercizio relativo al primo anno di concessione per consentire la corretta correlazione con le previsioni dei piani finanziari delle singole gestioni.

**Art. 13 Revisione straordinaria e aggiornamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti**

Si procede alla revisione straordinaria del costo/prezzi unitari quando e come ricorrono le condizioni previste dagli atti costituenti la Concessione affidata. Nel caso di revisione straordinaria dei costi unitari, la Società Concessionaria, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e del principio di utilizzo razionale delle risorse, propone i nuovi costi che devono essere tempestivamente valutati e, allorquando ne ricorrono le condizioni, approvati preventivamente dal Soggetto Concedente.

In caso di attivazione o di potenziamento di servizi od attività non previsti nel progetto di gestione e nel piano finanziario che possono determinare aumenti della tariffa applicata agli utenti, fatte salve le attività che hanno carattere di urgenza e inderogabilità, è necessaria la preventiva autorizzazione del Soggetto Concedente.



**PADOVA TRE SRL**  
C.F./P.IVA 03956190261  
REA 850439 - Cap. € 100.000 i.v.

La fornitura, consegna e manutenzione dei materiali, oltre che altri approvvigionamenti o azioni (es. azioni informative) relativi alla regolare esecuzione del servizio, devono essere assicurate tempestivamente dalla Società Concessionaria.

Eventuali multe e sanzioni applicate alla Società Concessionaria per imperizia e/o negligenza della stessa, compresi gli interessi per ingiustificato ritardato pagamento applicati dagli esecutori del servizio, e ogni altro onere causato da inadempienza o derivante da fatto proprio della Società Concessionaria, sono sostenuti direttamente dalla stessa e non concorrono all'ammontare del costo del servizio recuperato attraverso l'applicazione della tariffa agli utenti.

**Art. 14 Strumenti di controllo e di vigilanza**

Il controllo sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso i seguenti strumenti:

- rapporto quadrimestrale che evidenzia, anche mediante l'utilizzo di appropriati report grafici, i principali indicatori delle gestioni, l'andamento dei pagamenti e delle riscossioni, le eventuali problematiche di gestione riscontrate;
- rilevazione semestrale dei costi e dei risultati di gestione;
- comunicazioni relative all'espletamento di servizi tecnici non previsti nel piano finanziario;
- analisi di congruità dei prezzi dei servizi offerti, sia sulla base dei costi realmente sostenuti che in riferimento ad analoghi servizi di mercato;
- giustificazione delle discordanze rispetto alle previsioni (piano finanziario), con particolare attenzione ai maggiori costi e alle minori entrate;
- periodicamente, indagini ed analisi esterne inerenti il livello del servizio all'utente.

Il rapporto annuale della Società Concessionaria basato sulle evidenze relative al servizio effettivamente svolto (n° d'utenze servite, n° contenitori svuotati, servizio offerto, quantità trattate, ecc.), viene redatto a cura della stessa e inoltrato, di norma, congiuntamente alla proposta di Piano Finanziario, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

In qualunque momento il Soggetto Concedente potrà accedere ai dati relativi alle gestioni affidate e proporre correttivi, integrazioni, modifiche e miglioramenti.

**Art. 15 Strumenti di monitoraggio del servizio e di controllo qualità**

La Società Concessionaria si impegna nella "tutela dei diritti degli utenti", in conformità alla legislazione vigente, art. 2 c. 461 della Legge 244/2007, mediante:

- l'emanazione della "carta della qualità dei servizi" che verrà redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni sindacali o di categoria interessate;
- la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori anche in rapporto alle modalità di controllo, vigilanza e di monitoraggio.



**PADOVA IRE SRL**  
C.F./P.IVA 03050700281  
REA 350436 - Cap. € 150.000 i.v.

Indagini ed analisi specifiche potranno essere avviate al fine di migliorare la capacità di definire gli elementi contrattuali in sede di future rinegoziazioni. A tale scopo esse potranno riguardare:

- la possibilità di utilizzare, tra i parametri quali-quantitativi del servizio, gli strumenti e modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, sia per il tramite di specifiche analisi della "customer satisfaction", che per il tramite di sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni;
- un confronto delle informazioni sull'operato della Società Concessionaria con i costi e i risultati, in termini di livello di servizio, di altre realtà nazionali;
- gli strumenti e meccanismi di coordinamento delle funzioni e strutture comunali dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle performances e dei costi della Società Concessionaria, o che comunque interfacciano la Società stessa;
- in generale tutti i contenuti del contratto di servizio, suggerendo modifiche, miglioramenti o formulazioni di tutte le variabili trattate (obiettivi, indicatori, costi, modalità di controllo, ecc.).

Gli eventuali costi per le predette attività, ad esclusione dell'emanazione della carta dei servizi, saranno, ai sensi della lettera f) dell'art. 2 c. 461 della L. 244/2007, previsti a carico delle gestioni con apposita voce di costo predeterminata nei singoli piani finanziari.

#### Art. 16 Controversie

Ogni controversia che potesse insorgere tra le parti, relativamente all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, sarà decisa in base a quanto previsto dalla sezione IV del codice dei contratti pubblici - Legge 163/2006 e, ove con questo compatibile, agli atti costituenti la Concessione affidata.

#### Art. 17 Risoluzione

In caso e per le cause di risoluzione del contratto di Concessione si fa riferimento alle norme vigenti in materia e agli atti costituenti la Concessione affidata.

Ai fini del presente contratto di servizio, il mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli 3, 6, 14 e 15 viene considerata sempre grave inadempimento.

Sottoscritto in data \_\_\_\_\_


Soggetto Concedente:

Consorzio Obbligatorio - Bacino di Padova Quattro

Il Direttore

Società Concessionaria:

Le parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiarano di approvare specificatamente gli art. 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16 e 17.



Soggetto Concedente,

Società Concessionaria:

Consorzio Obbligatorio - Bacino di Padova Quattro

Il Direttore

**PADOVA TRE SRL**  
CF/P. IVA 03550790281  
REA 350135 - Cap. 2/160.000 L.V.